

hanno interessato anche la disciplina delle **pensioni ai superstiti**.

Per tali trattamenti pensionistici, la normativa Enpav prevede che al coniuge superstite spetti l'aliquota del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni, maggiorenne inabile a proficuo lavoro o maggiorenne studente, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Prima delle recenti modifiche, in mancanza del coniuge o alla sua morte, la misura del 60 per cento della pensione diretta spettante al defunto veniva riconosciuta al primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento.

Si è ritenuto di intervenire su tale disciplina, riconoscendo pari dignità ai figli, con l'attribuzione di quote paritarie, per le ipotesi in cui manchi il coniuge del veterinario o ne sia intervenuto il decesso.

IL SISTEMA DI WELFARE

Sul versante dell'assistenza, per consentire all'Ente di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento degli interventi assistenziali, è stata elevata all'1,5 la percentuale delle entrate correnti da destinare annualmente ad iniziative di welfare.

Tra queste la neo istituita indennità di non autosufficienza, che può essere riconosciuta ai veterinari titolari di pensione diretta che versino in stato di non autosufficienza, per il sostegno alle spese connesse al loro stato. Il Regolamento che disciplina nel dettaglio il nuovo istituto è ancora presso i Ministeri vigilanti in attesa di approvazione.

Nella sezione "Normativa" del sito Enpav (www.enpav.it), è disponibile la Normativa dell'Ente nella versione più aggiornata. ■



RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA E DEL SERVIZIO MILITARE

DAL 1° AGOSTO È POSSIBILE RISCATTARE DA 6 MESI A 10 ANNI

I punti fondamentali del nuovo regolamento.

di Paola Fassi

Dirigente Direzione Contributi

È ormai noto che il riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare è un istituto facoltativo che consente di aumentare la misura della pensione in funzione dell'incremento dell'anzianità contributiva ed eventualmente di anticipare la data del raggiungimento del diritto a pensione.

Partendo da questo presupposto, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpav ha ritenuto opportuno rivedere il Regolamento di Riscatto degli anni di laurea e del servizio militare alla luce delle recenti modifiche intervenute sui requisiti di accesso al pensionamento (62 anni di età e 35 anni anzianità di contribuzione).

Appare evidente, infatti, che la flessibilità dell'età minima per il diritto a pensione potrebbe, in taluni casi, vanificare l'anticipazione del diritto a pensione che si acquisisce con il riscatto.

Si è avvertita l'esigenza, pertanto,

di dare maggiore possibilità di manovra all'iscritto che, avendo ormai la possibilità di fissare la data della sua pensione (da 62 anni a 68 anni), doveva avere anche la possibilità di "scegliere" il periodo riscattabile.

È con questo spirito che è nata la modifica sostanziale al nuovo Regolamento per il riscatto: il contribuente non sarà più costretto a richiedere il riscatto dell'intero corso di laurea (ossia 5 anni) o dell'intero servizio militare/civile sostitutivo, ma potrà chiedere il riconoscimento di un periodo parziale partendo da un minimo di 6 mesi.

Di contro è stata inserita anche la possibilità di aumentare il periodo riscattabile includendo eventuali titoli e tirocini attinenti la professione veterinaria legalmente riconosciuti in Italia. Si tratta fondamentalmente delle scuole di specializzazione e tirocini extracurricolari con una durata non inferiore a un anno accademico (più in

generale 12 mesi nel caso di tirocini).

Il nuovo regolamento del riscatto di annualità pregresse diventa in questo modo più flessibile alle esigenze degli iscritti spaziando da un arco temporale minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 10 anni (5 corso di laurea, 2 militare, 3 tirocinio).

Ne consegue che l'onere da pagare sarà molto variabile.

La metodologia di calcolo dell'onere, infatti, tiene conto di due elementi:

- il *maggior onere* per l'Ente, derivante sia dall'incremento della misura della pensione, sia dell'eventuale anticipazione del diritto alla prestazione;
- la *minor contribuzione* che sarà versata all'Ente per l'eventuale anticipazione del diritto a pensione dovuta all'esercizio del riscatto.

Si potrebbero, infatti, delineare tre ipotesi:

- 1) Il riscatto consente l'anticipazione della data di pensionamento e

quindi una minore contribuzione e un aumento della misura della pensione (onere del riscatto molto alto).

- 2) Il riscatto consente l'anticipo della data di pensione, ma non un aumento della misura della pensione (onere meno alto).
- 3) Il riscatto consente solo l'aumento della misura della pensione (onere più basso).

Il nuovo Regolamento di riscatto approvato dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Delegati Enpav è stato approvato dai Ministeri Vigilanti il 30 luglio 2015 con **entrata in vigore il 1° agosto 2015**.

Nella Tabella 1 sono schematizzati i punti fondamentali del nuovo Regolamento. Il testo integrale è disponibile nel sito dell'Enpav alla voce "Normativa". ■

TABELLA 1 - PUNTI FONDAMENTALI DEL NUOVO REGOLAMENTO

CHI PUÒ RISCATTARE	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli iscritti all'Enpav da almeno tre anni che abbiano una posizione contributiva regolare - I pensionati di invalidità con posizione contributiva regolare - I superstiti degli iscritti e dei pensionati di invalidità entro due anni dal decesso
IL PERIODO RISCATTABILE	<p>È stata inserita la facoltà del riscatto parziale da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 10 anni (in multipli di 6 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso legale di laurea in Medicina Veterinaria legalmente riconosciuta in Italia - Servizio militare obbligatorio - Servizio civile equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni - Titoli e tirocini extracurricolari riconosciuti in Italia con una durata minima di un anno. <p>Riconoscimento massimo tre anni.</p> <p>Eventuali periodi coincidenti tra loro sono considerati una sola volta.</p> <p>I periodi coincidenti con l'iscrizione all'Enpav o con altra Gestione previdenziale non sono ammessi al riscatto.</p>
COME PRESENTARE LA DOMANDA	<p>Mediante il modulo disponibile sul sito dell'Enpav "<i>Contributi - Modulistica - Domanda di riscatto</i>". Tale modulo è da intendersi a tutti gli effetti una dichiarazione sostitutiva dell'istante e può essere soggetta a verifiche.</p>
COME PAGARE	<p>Unica soluzione o a rate bimestrali fino ad un numero massimo delle mensilità riscattate con una maggiorazione del tasso di interesse pari al tasso di rivalutazione dei contributi.</p> <p>Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Ente relativa al conteggio dell'onere da pagare, l'iscritto potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinunciare - Accettare, pagando in un'unica soluzione o le prime tre rate del piano proposto dall'Ente - Proporre un diverso piano di rateazione con un numero di rate inferiore a quello proposto